

TRIBUNALE DI ROMA — 20 luglio 1999 — Pres. Misiti — Est. Amendola — Poli ed altri (avv. Coggiati) c. Margi Costruzioni s.r.l. ed altri (avv. Nuzzo, Vulpetti).

**[7968/1548] Società di capitali - Quote - Mancato pagamento - Vendita di quote a rischio e per conto del socio moroso - Amministratore - Obbligo di provocare offerte di acquisto sia da parte dei soci che di terzi.**  
(C.c. art. 2477).

*Nella vendita di quota a rischio e per conto del socio moroso, disciplinata dall'art. 2477 c.c., l'amministratore della società, operando come mandatario ex lege del suddetto socio, deve perseguire l'interesse di questi. Non può, pertanto, vendere la quota al socio che offra di acquistarla al valore risultante dal bilancio ma, dovendo perseguire l'interesse del socio moroso ad alienare la quota al prezzo massimo ricavabile, deve invece provocare delle offerte di acquisto sia da parte dei soci che dei terzi (1).*

(*Omissis*). — Gli attori deducono *in primis* la nullità della vendita attuata in loro danno dall'amministratore, perché Anselmo e Giancarlo De Angelis si sarebbero indotti a concluderla esclusivamente per un motivo illecito ad entrambi comune.

La domanda è infondata.

È pacifico in dottrina e in giurisprudenza che, in caso di rappresentanza, il motivo illecito rilevante, ai fini dell'applicabilità del comb. disp. degli art. 1418 e 1345 c.c., è quello imputabile al rappresentato, il cui stato soggettivo inquina il negozio, ancorché di esso non sia partecipe il rappresentante: poiché « *fraus omnia corrumpit* », infatti, della ignoranza di questi giammai potrebbe giovare il rappresentato.

Nella fattispecie ciò che denunciano gli attori è l'esistenza di una preordinata volontà dei fratelli De Angelis di « escludere, con una distorta applicazione del disposto dell'art. 2477 c.c., i signori Poli e Del Rio dalla compagine sociale di Margi Costruzioni s.r.l. »: l'illiceità del motivo comune sarebbe consistita insomma nell'avere il rappresentante tradito l'interesse del rappresentato, agendo infedelmente in suo pregiudizio con la connivenza dell'altro contraente. Senonché in casi siffatti, « il motivo della illiceità non può farsi risalire alla parte rappresentata per l'evidente conflitto di interessi », e « l'atto giuridicamente viziato, ma non inesistente, ricade sotto la previsione e la disciplina dell'art. 1394 c.c. » (Cass. 10 ottobre 1958 n. 3179).

Di tanto si mostrano in fondo convinti gli stessi attori, i quali non a caso espressamente chiedono l'annullamento dell'atto anche per l'esistenza di un conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante.

Ora, perché questo sia giuridicamente significativo, è necessario che il rappresentante, nello svolgimento della propria attività, pur rimanendo formalmente nell'ambito delle facoltà attribuitegli, persegua fini suoi personali o altrui in contrasto con quelli del rappresentato, di modo che dal negozio posto in essere derivi o possa derivare un vantaggio o una utilità al rappresentante stesso o al terzo e, correlativamente, un danno anche solo potenziale al *dominus* (Cass. 19 settembre 1992 n. 10749). E la prova del conflitto, che incombe sul rappresentato il quale agisca per l'annullamento, può essere data con ogni mezzo, anche di carattere indiziario o presuntivo (Cass. 29 luglio 1957 n. 3192).

Ciò posto, rileva il giudicante che la peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio esige che l'esposto motivo di impugnativa venga scrutinato insieme a quello relativo all'asserita inosservanza della procedura della vendita in danno: il che consentirà di trarre significativi elementi di valutazione in ordine all'operato dell'organo amministrativo e aiuterà forse a lumeggiarne le autentiche ragioni.

A norma dell'art. 2477 c.c. « Se il socio non esegua il pagamento della quota nel termine prescritto, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a rischio e pericolo del socio moroso, la sua quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto la quota è venduta all'incanto ».

La disposizione codicistica, perverso oscura, ha dato luogo a difformi interpretazioni.

All'uopo mette conto anzitutto evidenziare che essa fa da *pendant* all'art. 2344 c.c., dettato in tema di società per azioni. Ma mentre ivi si prevede che la vendita venga affidata dagli amministratori ad un agente di cambio o ad un istituto di credito, nella società a responsabilità limitata all'alienazione dovranno procedere direttamente gli amministratori « per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato ».

Ora, secondo parte della dottrina, il diritto di preferenza dei soci di cui parla l'art. 2477 c.c. si estrinsecerebbe in ciò: che ad essi dovrà essere rivolto, in linea preliminare, dagli amministratori un invito all'acquisto, per il prezzo calcolato come innanzi detto: di modo che, ove più siano i soci e quando anche uno di essi offra un prezzo superiore al minimo fissato dalla norma, la ripartizione della quota del socio moroso dovrà essere proporzionale alla partecipazione di ciascuno nella società. Solo ove i soci non siano disposti all'acquisto al valore risultante dall'ultimo bilancio e la quota debba pertanto essere alienata a terzi, la vendita avrà luogo all'incanto.

La tesi, ancorché non priva di suggestione, risulta inappagante sotto molteplici punti di vista.

Intanto non sarà inutile ricordare che, secondo una ricostruzione ampiamente condivisibile, gli amministratori, in forza del potere di disposizione sulla quota loro eccezionalmente attribuito dalla legge, operano come « mandatari *ex lege* » del socio moroso e, più in generale, quali sostituti legali di questo, di modo che punto di riferimento normativo nella valutazione della legittimità del loro operato è l'istituto della rappresentanza.

Nessuno dubita per esempio che, essendo la vendita fatta per conto e a rischio del socio moroso, a lui andrà attribuita l'eventuale eccedenza del prezzo ricavato, rispetto al versamento ancora dovuto alla società.

Ma se così è, l'organo gestorio deve perseguire, nella vendita in danno, l'interesse del socio moroso ad alienare la quota al prezzo massimo ricavabile, contemperandolo con quello della società all'integrale adempimento dell'obbligo di conferimento.

Non è pertanto vero che la legge autorizza gli amministratori a vendere *tout court* al socio che offra di acquistare la quota al valore di bilancio: alla stregua di un'interpretazione che si ritiene di condividere — l'unica idonea a ricondurre ad unità il sistema, armonizzando la disciplina di cui ci stiamo occupando, con un principio immanente nella regolamentazione di ogni vendita in danno (art. 529 e ss. c.p.c.; art. 2797 c.c. in relazione ad art. 83, comma 2, disp. att. c.c.) gli amministratori, nell'adempire al loro mandato secondo diligenza, dovranno verosimilmente provocare delle offerte per l'acquisto sia da parte dei soci che dei terzi: se non proprio in base agli schemi della licitazione privata, sarà loro dovere muoversi secondo le modalità consuete dell'accorto operatore che intenda alienare presto e bene una propria partecipazione, per il che essi presumibilmente contatteranno tutti coloro che possano essere interessati all'acquisto, esporranno loro le eventuali ragioni per cui il valore effettivo della quota sia superiore rispetto a quello risultante dal bilancio, nonché le prospettive di sviluppo dell'impresa sociale. E solo a parità di prezzo, preferiranno il socio al terzo.

Che tutto questo non sia avvenuto nella fattispecie è un fatto pacifico in causa. Ne deriva che l'operato dell'organo gestorio non può ritenersi, *in parte qua*, conforme a legge.

La conclusione cui si è pervenuti darebbe però fondamento solo ad una domanda risarcitoria, quante volte il socio moroso riuscisse a dimostrare che l'osservanza delle modalità di vendita implicitamente fissate dalla norma, gli avrebbe fatto conseguire un prezzo più alto.

Per arrivare ad una pronuncia di carattere ablativo del trasferimento, occorre invece valutare se il tempismo con cui si è mosso l'organo gestorio abbia avuto un carattere strumentale: sia servito cioè ad attuare, con la collusione dell'altro contraente, un interesse del rappresentante e/o del terzo, concretamente individuato, e un correlativo danno, anche solo potenziale, del rappresentato.

La verifica di una loro posizione di contrasto, anche solo virtuale, impone di ripercorrere i momenti più salienti dell'intera vicenda desumibili, senza bisogno di assunzione di alcuno dei mezzi di prova articolati, dalla documentazione versata in atti e del resto sostanzialmente pacifici in causa.

Gli attori avevano già fatto fronte alla precedente richiesta di pagamento di ulteriori tre

decimi, dopo i primi versati contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento, con una certa difficoltà.

Al richiamo degli ultimi quattro, intervenuto a distanza di soli tre mesi — dunque con incalzante sollecitudine e per giunta in un clima di aperta conflittualità, stante la pendenza del procedimento *ex art.* 2409 c.c., instaurato su denuncia degli attori — questi tentarono di opporsi con una richiesta di tutela atipica e urgente che non sortì gli effetti sperati.

Nella mattinata del 19, a termine scaduto, i soci morosi comunicarono via fax all'amministratore che avrebbero fatto fronte al versamento delle somme dovute, evidenziando che il ritardo era dipeso anche dalle precarie condizioni di salute del Poli, che ne avevano determinato il ricovero in ospedale (confr. documentazione in atti nel fascicolo di parte attrice).

Quello stesso giorno invece l'amministratore procedette alla vendita in danno delle loro quote in favore di Giancarlo De Angelis che, oltre ad essergli fratello, era anche suo creditore pignoratizio (confr. dichiarazioni rese dalle parti in sede di libero interrogatorio).

Tali circostanze, valutate unitariamente, inducono a ritenere che l'organo gestorio attuò il trasferimento in mala fede: l'inosservanza della procedura, che avrebbe forse potuto consentire ai soci morosi di conseguire un prezzo migliore rispetto al valore risultante dall'ultimo bilancio, fu determinata dall'urgenza che aveva l'amministratore di favorire il fratello, che era anche suo creditore, e di favorirlo prima che fosse troppo tardi.

Il comportamento infedele, attuato con la connivenza dell'acquirente, deve trovare censura nella pronuncia di annullamento del contratto *ex art.* 1394 c.c.: norma qui letta in combinazione pregnante con quei principi di correttezza e buona fede che, per espressa ancorché sovente negletta volontà legislativa (art. 1175 e 1375 c.c.), dovrebbero informare tutta la materia dell'adempimento delle obbligazioni e dell'esecuzione dei contratti e che, nelle trappole di cui è disseminato il mondo degli affari, rappresentano un giunto elastico attraverso il quale il giudice può veicolare la salvaguardia di posizioni soggettive in sofferenza, non altrimenti tutelabili.

Alla pronuncia di annullamento della vendita intervenuta in data 19 dicembre 1995 *ex art.* 2477 c.c. tra Anselmo e Giancarlo De Angelis, delle quote di partecipazione di Luigi Poli e Marcella Del Rio al capitale sociale di Margi Costruzioni s.r.l., seguiranno le annotazioni di competenza dell'organo amministrativo sul libro soci e l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Resta assorbito l'esame della domanda risarcitoria avanzata dagli attori in via subordinata. (*Omissis*).

**(1) [7968/1548] Sugli obblighi dell'amministratore nella vendita della quota del socio moroso *ex art.* 2477 c.c..**

1. L'art. 2477 c.c., dettato in materia di società a responsabilità limitata, statuisce che se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni (comma 1). Decorso inutilmente questo termine gli amministratori possono vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota è venduta all'incanto (comma 2) (1).

L'esecuzione coattiva in danno del socio inadempiente, disciplinata dall'art. 2477 c.c., presenta alcune varianti rispetto alla normativa dettata per le società per azioni dall'art. 2344 c.c. Questa disposizione si limita, infatti, a stabilire che la vendita debba avvenire a mezzo di agente di cambio o di un istituto di credito al fine di garantire che le operazioni relative si svolgano senza abusi o collusioni; ed, inoltre, non fa alcun riferimento al valore risultante dall'ultimo bilancio applicato sicché il valore delle azioni viene di fatto determinato dall'andamento di mercato e può distaccarsi di molto da quello indicato in bilancio (2).

---

(1) Per un completo esame delle diverse problematiche scaturenti dall'applicazione dell'art. 2477 c.c. vedi per tutti: F. GENNARI, *La società a responsabilità limitata*, in *Il diritto privato oggi* a cura di P. CENDON, Milano 1999, 112 ss.

(2) Per la vendita delle azioni a rischio e pericolo del sottoscrittore inadempiente vedi per

La natura della società a responsabilità limitata a fronte del carattere più accentuatamente capitalistico della società per azioni spiega perché solo l'art. 2477 c.c. attribuisca ai soci un diritto di preferenza nei confronti delle quote poste in vendita dagli amministratori. Si è detto che tale diritto, che ha, dunque, lo scopo di mantenere inalterato l'elemento personale della compagine sociale si realizza con l'invito all'acquisto da rivolgersi innanzitutto ai soci, invito che verrà perfezionato soltanto con l'accettazione da parte della società (3).

È opinione comune che la procedura in esame — al pari dell'analoga misura concessa al compratore in caso di vendita *ex art.* 1515 c.c. — costituisce una mera facoltà della parte adempiente, che è quindi libera di ricorrervi o meno, sicché qualora il socio non compia il versamento nei termini dovuti dei decimi residuali (oppure, in caso di aumento di capitale da lui sottoscritto, non effettui il versamento dei decimi dovuti; oppure, ancora, nel caso di conferimento in natura, non effettui la consegna della cosa conferita) la società può anzitutto avvalersi dell'ordinaria azione di adempimento derivante dal contratto sociale per ottenere quanto dovuto (4), non potendo invece ricorrere alla risoluzione *ex art.* 1453 c.c. o alla diffida per adempiere *ex art.* 1454 c.c., in quanto la materia dello scioglimento del rapporto sociale per effetto della inadempienza deve ritenersi regolata in maniera particolare dall'art. 2477 c.c., che subordina tale scioglimento — con l'esclusione del socio — oltretutto alla diffida anche all'impossibilità di rivendere la quota morosa a suo danno (5).

2. Come si è già accennato, il primo atto di vendita coattiva prevista dall'art. 2477 c.c. è, giusta quanto indicato nel secondo comma, l'offerta per l'acquisto della quota del socio moroso, sulla quale hanno diritto di preferenza i soci della società ad eccezione dell'inadempiente. Tale diritto di preferenza, volto a salvaguardare la natura personalistica della società, si differenzia dal generale diritto di prelazione atteso che nella fattispecie in esame non si è in presenza di una offerta di vendita che la controparte può accettare con l'immediato perfezionamento del contratto, ma invece di un mero invito ad offrire, sicché l'acquisto delle azioni sarà perfezionato solo allorché l'offerta sarà accettata dalla società (6).

La procedura prevista dall'art. 2477 c.c. inizia con una diffida ad adempiere deliberata dall'organo amministrativo e diretta dal rappresentante legale della società al socio moroso (nonché

---

tutti G. FRÈ-G. SBISÀ, *Società per azioni*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca* a cura di F. GALGANO, Bologna-Roma 1997, 203 ss., i quali aggiungono anche che l'acquirente dovrà pagare oltre il prezzo dell'azione, i decimi su questa dovuti (perché egli si sostituisce all'azionista precedente e ne assume di conseguenza gli obblighi e segnatamente quello di versare subito i decimi già scaduti), precisando anche che l'eventuale differenza in più realizzata con la vendita deve essere versata al socio, contro la restituzione delle azioni da lui possedute. Se poi le azioni non fossero restituite, esse saranno annullate e sostituite da nuove azioni che verranno consegnate all'acquirente (p. 204 s.).

(3) Cfr. sul punto in questi termini L.F. PAOLUCCI, *Le società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, 17, Torino 273 cui *adde* in argomento: G. SANTINI, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario del codice civile Scialoja e Branca*, cit., 93 ss.

(4) In questi esatti termini SANTINI, *op. cit.*, 94, che invece esclude altri rimedi concessi alla parte inadempiente per la risoluzione del contratto, quale la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. in quanto la materia dello scioglimento del rapporto sociale per effetto dell'inadempienza deve ritenersi regolata in maniera particolare dall'art. 2477 c.c. che subordina tale scioglimento — cioè l'esclusione del socio — oltretutto alla diffida anche all'impossibilità di rivendere la quota del socio moroso in suo danno (p. 95).

Per analoghe considerazioni per il caso di mancato pagamento delle quote azionarie cfr. FRÈ-SBISÀ, *op. cit.*, 203, i quali osservano al riguardo che in tema di conferimenti si riproduce « il sistema generale per cui la mancata esecuzione della prestazione da parte del debitore, quando non vi sia impedimento di forza maggiore, conferisce al creditore il diritto di chiedere l'adempimento ed il risarcimento dei danni, oppure di intimare al debitore di adempiere in un congruo tempo, trascorso inutilmente il quale, il contratto si intenderà risolto », precisando altresì che l'art. 2344 c.c. « costituisce in sostanza un regolamento particolare della seconda ipotesi per il caso in cui la prestazione inadempita consista nel conferimento in una società azionaria ».

(5) Cfr. in tali sensi SANTINI, *op. cit.*, 94-95; PAOLUCCI, *op. cit.*, 272.

(6) Per siffatte precisazioni vedi per tutti: SANTINI, *op. cit.*, 98-99.

al titolare di un eventuale diritto frazionato sulla quota) (7), contenente un invito ad adempiere entro il termine di trenta giorni che può essere ampliato o prorogato, ma non ridotto (8).

Un autorevole indirizzo dottrinario, dopo avere premesso che il potere di disposizione dell'amministratore nella vendita della quota risulta condizionato al rigoroso rispetto della procedura (con la conseguenza che la mancanza della diffida — o la concessione di un termine inferiore a quello legale — incide sulla stessa validità della vendita), ha ritenuto poi che la preventiva offerta del socio, anche al valore minimo della quota, valga a bloccare qualsiasi altra possibilità di offerte da parte di terzi anche se più vantaggiose, riconoscendo in tal modo al singolo socio il diritto di esercitare la prelazione sul prezzo predeterminato anche se esso risulti inferiore al valore reale od al prezzo che altri offre per il medesimo acquisto (9).

La sentenza annotata, prendendo le distanze da un siffatto orientamento, aderisce invece all'opinione maggioritaria secondo cui è compito degli amministratori di provocare delle offerte di acquisto sia da parte dei soci sia da parte dei terzi, vendendo così al migliore offerente e preferendo il socio al non socio solo in caso di parità d'offerta, sempre che il prezzo in tal modo ricavato non sia inferiore al valore di bilancio della quota (10).

A sostegno di questo secondo orientamento i giudici romani hanno efficacemente osservato che l'unica interpretazione che valga a ricondurre ad unità il sistema — armonizzando la disciplina della materia in oggetto con un principio immanente nella regolamentazione di ogni vendita in danno (art. 529 e ss. c.p.c.; art. 2797 c.c. in relazione all'art. 83, comma 2, disp. att. c.c.) — induce a ritenere che gli amministratori, nell'adempire il loro mandato secondo diligenza, dovranno provocare delle offerte perché « sarà loro dovere muoversi secondo le modalità consuete dell'accorto operatore che intenda alienare presto e bene una propria partecipazione, per il che essi presumibilmente contatteranno tutti coloro che possono essere interessati all'acquisto, esporranno loro le eventuali ragioni per cui il valore effettivo della quota sia superiore rispetto a quello risultante dal bilancio, nonché le prospettive di sviluppo dell'impresa sociale. E solo a parità di prezzo, preferiranno il socio al terzo ».

Perplessità suscita invece la sentenza annotata nella parte in cui ritiene che gli amministratori che procedono alla vendita delle quote operino come mandatari del socio moroso, come tali obbligati a privilegiare gli interessi di detto socio.

---

(7) Va ricordato che l'art. 2477 c.c. non stabilisce a carico degli amministratori della società l'obbligo di diffidare il socio moroso ad eseguire, nel termine di trenta giorni, il pagamento della quota, ma prevede tale diffida quale onere collegato all'esercizio di una facoltà, quella della vendita in danno della quota scoperta (cfr. in tali sensi: Cass. 12 maggio 1965 n. 909, in questa *Rivista*, 1965, I, 1825, con nota di C. GIANNATTASIO, *Responsabilità del socio della società a responsabilità limitata per i versamenti ancora dovuti nel caso di cessione parziale della quota*; ed in *Giur. it.* 1965, I, 1506, con nota di SANTINI, *Cessione parziale di una quota non liberata della società a responsabilità limitata*; ancora in *Riv. dir. comm.* 1966, II, 120, ed in *Banca, borsa* 1965, II, 539).

Per la statuizione che la diffida non rappresenta un atto di costituzione in mora nei confronti del socio in quanto essa può rivolgersi soltanto al socio già moroso cfr. in giurisprudenza: Cass. 21 febbraio 1995 n. 1874, *Giur. it.* 1996, I, 1, 249, che ha altresì precisato come detta diffida abbia l'unico scopo di dare inizio alla procedura di vendita della quota sottoscritta dal socio moroso, vendita della quale costituisce il presupposto indispensabile.

(8) In argomento vedi G.M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, Milano 1982, 251, cui *adde* SANTINI, *op. cit.*, 95, che precisa che se il termine (dilatorio) posto a tutela del socio inadempiente fosse inferiore ai trenta giorni, dovrebbe intendersi sostituito da quello legale più lungo.

(9) Per tale indirizzo vedi SANTINI, *op. cit.*, 99, che evidenzia altresì che se una pluralità di soci intenda esercitare il diritto di preferenza per la quota di vendita la ripartizione tra detti soci deve avvenire in maniera proporzionale alla partecipazione di ciascun socio nella società, potendo l'art. 2492 c.c. — pur non versandosi in tema di ripartizione degli utili — trovare applicazione per esprimere un principio generale valido per dirimere i contrasti d'interesse all'interno della compagine sociale.

(10) Così RIVOLTA, *op. cit.*, 252-259; FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano*, a cura di F. VASSALLI, Torino 1987, 590, che individua nella procedura di vendita delle quote una sorta di licitazione privata, con prezzo minimo fissato dalla legge, alla quale possono partecipare non solo i soci ma anche i terzi, sicché se un terzo presenti un'offerta maggiore gli amministratori dovranno contrarre con questo, dato che solo in questo modo risulterebbe salvaguardata — considerata la non corrispondenza tra valori reali e di bilancio — anche la posizione del socio moroso. Per epoca più risalente vedi negli stessi sensi: G. AULETTA, *Diritto commerciale, società*, Catania s.d., ma 1944, 112.

La considerazione che l'amministratore è un organo necessario della società, deputato alla sua gestione patrimoniale e cioè al compimento di tutti gli atti che attuino il conseguimento dell'oggetto sociale (11), induce a preferire la tesi secondo cui l'amministratore nella procedura *ex art. 2477 c.c.* agisce come organo di giustizia che, attraverso una forma di autotutela privata, persegue l'interesse della società alla soddisfazione di un credito per equivalente, conservando conseguentemente una posizione di imparzialità e di terzietà nei confronti dei singoli soci (12). E che l'amministratore non possa, di contro — in ragione della sua istituzionale collocazione nell'organizzazione societaria — configurarsi come un mandatario del socio moroso si evince dalle conseguenze scaturenti dall'effettuata vendita; ed infatti, se è vero che deve essere versata al socio la parte del prezzo residua una volta soddisfatta la società, è altrettanto vero che se il ricavato della vendita non copre l'intero credito, la società, proprio attraverso i suoi organi amministrativi, potrà agire in via di cognizione per ottenerne il pagamento contro l'inadempiente (13).

3. La decisione in epigrafe si segnala anche per la valorizzazione che viene attribuita nel corso della procedura di esecuzione coattiva in danno del socio, ai principi di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), che con una espressione felice e perspicua sono stati considerati nel mondo degli affari « un giunto elastico attraverso il quale il giudice può veicolare la salvaguardia di posizioni soggettive in sofferenza, non altrimenti tutelabili ».

Proprio alla luce di detti principi, che hanno trovato ampio riscontro anche nell'area del diritto del lavoro — caratterizzata pur essa da situazioni di debolezza istituzionale meritevoli di salvaguardia (14) — il Tribunale di Roma ha correttamente individuato nell'anomalo « tempismo » con cui si è mosso l'organo gestorio nella vendita delle quote e nei rapporti intercorrenti tra l'amministratore della società e l'acquirente delle quote stesse (fratello e creditore dell'amministratore) una rassicurante prova di un conflitto di interessi *ex art. 1394 c.c.* idoneo, come tale, ad invalidare l'alienazione dei titoli societari (15).

GUIDO VIDIRI

---

(11) Sulla natura giuridica del rapporto di amministrazione vedi per tutti in dottrina, G. COTTINO, *Diritto commerciale*, I, t. 2, Padova 1994, 516 ss.; FRÈ-SBISA, *op. cit.*, 758 ss.

(12) Non prende posizione sulla problematica in oggetto né SANTINI, *op. cit.*, 96-97, né RIVOLTA, *op. cit.*, 251-252, secondo i quali infatti « sia che gli amministratori operino come mandatari (*ex lege*) a vendere, sia che agiscano quasi come organi di giustizia al fine di rendere possibile una autotutela privata, diretta al soddisfacimento di un credito per equivalente, la conseguenza è che il socio non può respingere il loro operato, se conforme a legge ».

In giurisprudenza più in generale vedi: Pret. Roma 24 marzo 1962 (ordinanza), in questa *Rivista* 1963, I, 466, e cioè per le statuizioni che « l'art. 2477 c.c. si rivolge non solo alla conservazione e tutela degli interessi dei soci, quali parti del contratto di società, ma soprattutto alla salvaguardia degli interessi prevalenti della società stessa quale persona giuridica e dei creditori sociali », e che « la *ratio* della norma deve, pertanto, cercarsi nella necessità di assicurare alla società i conferimenti statuiti nelle deliberazioni assembleari, in considerazione del fatto che i conferimenti stessi costituiscono la garanzia patrimoniale su cui possono fare affidamento i creditori sociali ».

(13) Sulle concrete destinazioni delle somme ricavate dalla vendita coattiva delle quote vedi ancora: SANTINI, *op. cit.*, 97.

(14) Per un forte recupero degli spazi di operatività del principio di buona fede in campo giuslavoristico vedi per tutti da ultimo: A. BUONAJUTO, *Il trasferimento dell'azienda e del lavoratore*, in *Il diritto del lavoro nella dottrina e nella giurisprudenza*, collana di monografie curata dal B. BALLETTI, Padova 1999, 200 ss. cui *adde*, nella stessa collana, G. VIDIRI, *La parità di trattamento. Il lavoro femminile*, Padova 1997, 9 ss.

(15) Sul disposto dell'art. 2391 c.c. e sul conflitto di interessi tra amministratore e società di capitali vedi per tutti: FRÈ-SBISA, *op. cit.*, 825 ss.

Per l'inapplicabilità del disposto dell'art. 1394 c.c. in luogo del citato art. 2391 c.c. nel caso di amministratore unico, vedi in giurisprudenza: Cass. 8 ottobre 1970 n. 1852, *Foro it.* 1970, I, 2736; Cass. 26 settembre 1969 n. 3136, *Dir. fall.* 1970, II, 441 e per i giudici di merito App. Genova 3 agosto 1977, *Giur. comm.* 1979, II, 733 con nota di DOMENICHINI.